

Portale Sistema Puglia - www.sistema.puglia.it

FAQ su: Titolo IV - Aiuti all'Internazionalizzazione

Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 13/02/2024 02:02:42

Contiene: 17 FAQ

1-(D) Si richiedono maggiori delucidazioni in merito all'entità del contributo. A tal riguardo vi chiediamo un esempio di calcolo dello stesso. Grazie

(R) Ipotizziamo che una Piccola impresa realizzi un progetto di 800.000,00 (di cui 350.000,00 per l'internazionalizzazione, 350.000,00 per il marketing internazionale ed 100.000,00 per partecipazione a Fiere) ed ottenga un Mutuo di 800.000,00 per 10 anni al tasso del 3,85%. Il calcolo del contributo avviene considerando i parametri espressamente previsti nell'art. 37 del Regolamento e richiamato dall'art. 5 nell'Avviso Pubblico. Ipotizziamo che si riconosca ammissibile l'intero investimento proposto (800.000,00); ipotizziamo che l'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore sia lo 0,65, a cui va aggiunto lo spread (determinato dalla Giunta regionale con proprio atto) del 5% (500 punti base); il tasso applicabile, come previsto al comma 3 dell'art. 37 del Regolamento, sarebbe il 3,85% (deliberato dal soggetto finanziatore) poiché lo stesso sarebbe più basso rispetto a quello ottenuto (5,85%) con il calcolo del punto precedente; il calcolo della sovvenzione determinata sul montante degli interessi attualizzati, sarebbe effettuato su di un massimo di 5 anni e su di un importo complessivo di 800.000,00; quindi, la SOVVENZIONE CALCOLATA SUL MONTANTE DEGLI INTERESSI attualizzati si otterrebbe nel seguente modo: $[(800.000,00 \times 5 \text{anni}) \text{ al tasso del } 3,85\%] = 80.781,85$; potrà essere erogata una SOVVENZIONE AGGIUNTIVA che, nel caso preso in esame, potrà concorrere al raggiungimento del complessivo ESL del 45%. In questo caso sarebbe pari ad 279.218,15. La SOVVENZIONE COMPLESSIVA è data dalla sommatoria tra la sovvenzione determinata sul montante degli interessi attualizzati + la sovvenzione aggiuntiva. Nel nostro esempio, ammonta ad 360.000,00. Ad ogni buon conto, occorre verificare che i limiti previsti al comma 9 dell'Art. 5 dell'Avviso siano rispettati. Nel nostro caso, limitatamente alla somma della sovvenzione complessiva per le voci di spesa internazionalizzazione e marketing internazionale, tali limiti risulterebbero superati (infatti, sovvenzione complessiva riferita alle spese delle due macrovoci sopra descritte ammonta ad 315.000,00); pertanto, si deve procedere con il ridurre in modo proporzionale l'importo di 315.000,00 sino al raggiungimento del limite massimo di 300.000,00 (previsto dall'Avviso). I limiti, invece, riferiti alla sovvenzione ascrivibile per le spese per partecipazione a fiere (45.000,00) risultano essere rispettati. Alla luce di quanto sopra detto, si è giunti alla definizione del nuovo importo della SOVVENZIONE COMPLESSIVA EROGABILE, pari ad 345.000,00. L'intensità di aiuto, si ottiene rapportando la sovvenzione complessiva erogabile al totale dell'investimento ammesso. La percentuale così ottenuta è necessario che rientri nel limite previsto al comma 12 dell'art. 5 dell'Avviso (la sovvenzione complessiva, calcolata in base al progetto ammissibile, non potrà superare il 45% per le imprese). Quindi, limitatamente al nostro esempio, $345.000,00$ (sovvenzione complessiva erogabile) / $800.000,00$ (progetto ammissibile) = 43,13% (ESL Titolo IV). Risultano, pertanto, rispettati i limiti sopra descritti.

2-(D) Salve, in merito al bando Titolo IV Internazionalizzazione necessiterei di avere due chiarimenti: Possono far richiesta anche imprese non aventi al momento della presentazione la sede operativa in Puglia e intenzionate ad aprirla prima della ricezione dell'agevolazione?

(R) No, la domanda deve riguardare una sede operativa (già esistente) rilevabile da Visura Camerale

3-(D) Gent.mi, la presente per richiedere informazioni in merito ai Codici Ateco Ammissibili. Nello specifico, qualora un'impresa svolgesse più tipologie di attività (con contemporaneo esercizio di attività ammissibili e inammissibili) potrebbe accedere alle Agevolazioni di cui all'avviso Titolo IV - Aiuti all'Internazionalizzazione? Ove così fosse (quindi venisse ammessa la possibilità di accedere alla misura in questione) il codice ateco ammissibile dovrebbe avere un'importanza primaria?

(R) Il Codice Ateco deve essere coincidente con l'attività svolta dall'impresa ed ammissibile; non ha rilievo l'importanza del Codice Ateco che può essere primario o secondario. Tuttavia, in fase di verifica istruttoria sarà valutata l'opportunità di richiedere documentazione o chiarimenti al fine di determinare se il progetto ricada in tutto o in parte a favore di attività ammissibili. Si rammenta, infine, che l'impresa deve fornire, nel business plan, una descrizione in linea con il programma e la previsione di spese pertinenti e funzionali, riportando un dettaglio delle tipologie di spese che si richiedono ad agevolazioni, loro finalità, ed ogni altra eventuale informazione pertinente.

4-(D) E disponibile un elenco di fiere e mostre di particolare rilevanza internazionale per cui è possibile richiedere l'agevolazione prevista dal bando Titolo IV? Inoltre chiedo una definizione di fiera o mostra di particolare rilevanza internazionale?

(R) Si chiarisce che le fiere devono essere di rilevanza internazionale, devono riguardare il settore di attività dell'impresa proponente, devono essere svolte all'estero o, se effettuate in Italia, devono ospitare anche operatori esteri. Per quanto riguarda le fiere internazionali che si svolgono in Italia, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sulla base dei dati delle diverse Regioni, aggiorna annualmente il Calendario Fieristico Nazionale che contiene i dati principali delle fiere a carattere internazionale. Il Calendario Fieristico Nazionale 2020 nella sezione dedicata del sito della Conferenza delle Regioni e Province autonome al seguente

indirizzo: <http://www.regioni.it/materie/attivita-produttive/fiere>/Per quanto riguarda le fiere che si svolgono all'estero devono essere specializzate per settore/filiera, nel senso che devono fornire valore aggiunto alla particolare attività svolta dall'impresa, con riguardo ai clienti, ai fornitori ed ai prodotti e servizi erogati.

5-(D) Può essere richiesto il contributo per un piano d'investimento che prevede solo la partecipazione ad una fiera di particolare rilevanza internazionale (Art. 3 comma 1 lett. c)? Cioè nel piano d'investimento non sono previste spese per l'internazionalizzazione (Art. 3 comma 1 lett. a) né per il marketing internazionale (Art. 3 comma 1 lett. b)?

(R) Sì, purché l'investimento minimo proposto sia di 50.000,00 come previsto dal comma 1 dell'Art. 3 dell'Avviso;

6-(D) Gent.mi, la presente per richiedere lumi in merito alla figura dell'export manager e, in particolare, alle modalità di rendicontazione dei costi sostenuti. Dovrà trattarsi necessariamente di un soggetto titolare di partita iva oppure potranno essere ammesse in rendicontazione anche le ricevute per prestazioni occasionali?

(R) Come previsto al dal punto b) del comma 1 dell'art. 4 dell'Avviso [] l'export manager deve avere acquisito un minimo di 5 anni di esperienza specifica nella gestione e nella realizzazione di progetti di promozione e marketing internazionale a favore di singole imprese o raggruppamenti. L'export manager deve essere organizzato giuridicamente ed essere titolare di partita iva, non sono riconosciute prestazioni occasionali.

7-(D) Le fiere internazionali richiedono la firma del contratto ed emettono la relativa fattura anche molti mesi prima della data dell'evento; in linea di massima, maggiore è l'importanza della fiera, maggiore è l'anticipo richiesto nella procedura prenotazione-conferma-pagamento. Molte fiere internazionali, nello specifico, si svolgeranno nella seconda metà del 2020 o nei primi mesi del 2021. Al fine di non impedire alle imprese di ammettere i costi di queste fiere importanti e costose ai benefici del bando, è possibile, in questo caso - ed in deroga specifica alla regola generale - ammettere a rendicontazione i costi per fiere sostenuti anche prima della trasmissione della domanda dal soggetto finanziatore alla Regione, purché relativi ad una fiera che si svolge successivamente a questa stessa data?

(R) Come previsto dal comma 5 dell'art. 3 dell'Avviso: Il progetto può essere avviato solo a seguito della presentazione della domanda di agevolazione alla Regione Puglia e deve essere completato entro 24 mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni effettuata dalla Regione. La durata di ciascuna attività svolta all'interno dei singoli programmi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, non potrà essere superiore a 12 mesi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 articolo 65 del Regolamento regionale n. 17/2014 e s.m.i. -Pertanto, l'impresa potrà optare per la partecipazione a quella data fiera l'anno immediatamente successivo a quello di presentazione della domanda. Si rammenta che ai sensi del comma 5 dell'art. 7: La data di presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente, attestata all'interno della dichiarazione di ammissibilità (allegato D), determina il momento a partire dal quale possono essere sostenute le spese e, quindi, il momento in cui possono essere avviate le spese del progetto. Se viene presentato un documento giuridicamente vincolante con data antecedente alla data di cui sopra, l'intero programma è ritenuto inammissibile .

8-(D) Gentilissimi, con la presente si chiede se siano ammissibili le spese di Consulenza specializzata per deposito domanda di registrazione marchio nei Paesi esteri target, e se lo siano anche le spese di Consulenza specializzata per deposito domanda di registrazione marchio in Italia. grazie

(R) Le tipologie di spese ammissibili sono quelle previste dall'art. 4 dell'Avviso che recita con riferimento ai servizi di consulenza relativi alla progettazione, organizzazione e realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati esteri di riferimento, [], sono agevolabili: [] al terzo punto i costi per la realizzazione di un marchio (brand) in Italia e/o nei Paesi esteri di riferimento del progetto. In caso di reti o consorzi, deve trattarsi della marca unitaria, identificativa della rete o del consorzio e non delle marche delle singole imprese che partecipano al progetto . Pertanto, si considerano ammissibili le spese per consulenze specialistiche per la realizzazione, l'introduzione e/o l'inserimento di marchi su nuovi mercati esteri, progettazioni di iniziative coordinate di promozione e comunicazione (anche attraverso la creazione ed il lancio di marchi collettivi), nonché le spese legali e contrattualistiche volte a tutelare il marchio a livello nazionale e con rilevanza internazionale, o a tutelarlo nei paesi target. Non sono ammissibili le spese amministrative e le imposte necessarie per il deposito e per la registrazione del marchio.

9-(D) Una azienda intende acquisire servizi di consulenza specialistica quali ad esempio i servizi di progettazione e realizzazione di un sito internet in lingua inglese e/o nelle lingue dei Paesi target - utilizzando, come fornitore, una società specializzata nel settore. Tale fornitore presenta preventivi dettagliati, con la descrizione puntuale ed articolata delle caratteristiche del servizio. Tra i dettagli dell'offerta, il fornitore può anche articolare l'offerta con il numero di giornate/persona, come richiesto dall'art. 4 del Bando, ma ha difficoltà a precisare i collaboratori incaricati, sostenendo che accade frequentemente che il lavoro sia ripartito anche tra diversi collaboratori, i quali possono essere modificati in itinere in funzione delle ordinarie esigenze aziendali: turnazioni per ferie, specializzazioni funzionali, o

dinamiche del carico di lavoro. Il fornitore propone: di indicare esplicitamente nel contratto il nome del responsabile interno della commessa, che non è soggetto a possibili turnazioni; di allegare al contratto il curriculum professionale del responsabile della commessa, in modo che possa esserne valutato il livello di esperienza e di competenza; di riportare i dati di quest'ultimo nell'allegato 3. E' questo il senso corretto dell'articolazione della formulazione dell'allegato

(R) Come previsto dal punto f del comma 1 dell'art. 4 dell'Avviso Con riferimento ai servizi di consulenza relativi alla progettazione, organizzazione e realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati esteri di riferimento, di cui al precedente comma 1 lettera a) punto I., sono agevolabili: [] Costi esterni per la progettazione e la realizzazione, per l'intera durata del progetto, del sito internet in lingua inglese e/o nelle lingue dei Paesi target. In caso di reti o consorzi, deve trattarsi del sito della rete o del consorzio, a favore della promozione della rete e non delle singole imprese che partecipano al progetto. [] Giova precisare che al comma 1 lettera a) punto I. dell'art. 4 dell'Avviso viene precisato che sono ammissibili le Spese per servizi di consulenza specialistica, finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale, comprensivo di: I. progettazione, organizzazione e realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati esteri di riferimento. Pertanto, l'intervento indicato nel Vostro quesito sarebbe ammissibile se il fornitore fosse una società, specializzata e dotata di propria organizzazione, nella materia e nell'ambito in cui deve espletare l'attività di consulenza specialistica. Resta inteso che la società specializzata dovrà dimostrare di possedere adeguata esperienza nel settore specifico della consulenza richiesta. Tale dimostrazione di esperienza può essere riconducibile ai soci, ai titolari o ai manager della società che dovranno fornire il loro curriculum vitae e di tutte le risorse coinvolte nel progetto di consulenza. Si ricorda che come previsto dall'art. 4 Tutte le prestazioni di consulenza dovranno essere giustificate, sia in fase di presentazione del progetto che di rendicontazione delle attività, in termini di giornate di consulenza. Il costo giornaliero (8 ore) degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non potrà superare i parametri massimi di seguito fissati (). Di conseguenza, rispetto alle risorse indicate nella fase di presentazione del progetto, è possibile in fase di rendicontazione fornire i report di attività delle risorse che effettivamente hanno svolto le attività di consulenza e le stesse possono essere (tutte o in parte) diverse dalle risorse indicate in fase di progetto. Puglia Sviluppo verificherà sia in fase di progetto che in fase di rendicontazione, l'esperienza e l'attività svolta da ciascuna risorsa impiegata nel progetto di consulenza.

10-(D) Gentili Signori, in riferimento ai preventivi relativi ai servizi di consulenza, nonché in particolare ai servizi fieristici, vorremmo sapere se è possibile che i FORNITORI (risultanti dai preventivi - es. Allestitore fieristico specializzato) presentati in fase di domanda progettuale, POSSONO ESSERE CAMBIATI in fase di implementazione o pre-implementazione del progetto (in prossimità temporale di realizzazione dell'attività), mantenendo lo stesso importo complessivo della spesa preventivata e mantenendo il profilo di specializzazione del fornitore selezionato? In attesa del vs. gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.

(R) L'art. 15 dell'Avviso prevede, al comma 1, quanto segue: Come indicato nell'art. 7 del Regolamento il progetto ammesso alle agevolazioni, salve cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi. Ad ogni modo, se si dovesse modificare il fornitore inizialmente indicato nella domanda di aiuto, fermo restando l'importo complessivo della spesa preventivata e il profilo di specializzazione del fornitore selezionato, sarebbe opportuno fornire (al momento della presentazione da parte dell'impresa della richiesta di erogazione del contributo) il preventivo/atto vincolante, il formulario consulente e il cv del nuovo fornitore/consulente in modo che Puglia Sviluppo possa valutare le variazioni indicate, in sede di istruttoria definitiva. Si ricorda, inoltre, che dalla data di presentazione della domanda (quindi la data di generazione del codice pratica presente nell'allegato D) sino alla data di invio telematico da parte del Soggetto finanziatore (che deve avvenire entro 6 mesi dalla data di generazione del codice pratica), il progetto può essere modificato senza la richiesta di alcuna autorizzazione preventiva

11-(D) Si domanda cosa si intende concretamente per "spese di gestione degli spazi espositivi" di cui all'articolo 4 comma 1 lettera d) del Bando "Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle PMI". Si intende il costo di un dipendente che si occupi dello stand?

(R) Sono considerate ammissibili le spese per i servizi di allestimento e gestione degli spazi espositivi, necessarie a garantire la corretta tenuta in carico e gestione degli spazi espositivi per l'intera durata della manifestazione. A titolo esemplificativo, si ritengono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: i. costi di progettazione ed allestimento di spazi espositivi; ii. spese di spedizione di materiali promozionali/informativi e di campioni da esporre all'interno di spazi espositivi; iii. spese di guardiania/vigilanza (se prevista); iv. spese per la pulizia dei locali/spazi; v. spese di facchinaggio/movimentazione merci all'interno della fiera (se previsto); vi. spese per i servizi di allacciamento ai vari servizi di energia elettrica, illuminazione, acqua, internet. Sono altrettanto ammissibili le spese connesse con i servizi di assistenza congressuale e di interpretariato, ovvero servizi di hostess ed interpreti professionali, purché forniti da soggetti esterni, dotati di soggettività giuridica. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, non sono ammissibili le spese per il personale dipendente.

12-(D) Gentilissimi, vogliate cortesemente rispondere ai seguenti quesiti: - I costi delle spese di spedizione di materiale

informativo/promozionale e di campionari da esporre/presentare in fiera rientrano tra le spese ammissibili sotto la voce "d.2) servizi di allestimento" anche se non fatturati dall'ente fiera? - La classe di spesa "e) spese per l'organizzazione e la realizzazione di mostre promozionali inserite in un evento/mostra di carattere internazionale" può riferirsi ad un evento organizzato dalla nostra azienda in un luogo e periodo diverso dalla quello della fiera (classe di spesa d) e non essere fatturato dall'ente fiera? Grazie

(R) Sono considerate ammissibili le spese per i servizi di allestimento e gestione degli spazi espositivi, necessarie a garantire la corretta tenuta in carico e gestione degli spazi espositivi per l'intera durata della manifestazione. A titolo esemplificativo, si ritengono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 1. costi di progettazione ed allestimento di spazi espositivi; 2. spese di spedizione di materiali promozionali/informativi e di campioni da esporre all'interno di spazi espositivi; 3. spese di guardiana vigilanza (se prevista); 4. spese per la pulizia dei locali/spazi; 5. spese di facchinaggio/movimentazione merci all'interno della fiera (se previsto); 6. spese per i servizi di allacciamento ai vari servizi di energia elettrica, illuminazione, acqua, internet. Sono altrettanto ammissibili le spese connesse con i servizi di assistenza congressuale e di interpretariato, ovvero servizi di hostess ed interpreti professionali, purché forniti da soggetti esterni, dotati di soggettività giuridica. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, non sono ammissibili le spese per il personale dipendente. Si ritiene che nella voce di spesa per servizi di allestimento e gestione degli spazi espositivi possa essere fatta rientrare la tipologia da Lei indicata (spedizione di materiale informativo/promozionale e di campionari da esporre/presentare in fiera). In merito al secondo quesito, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), le tipologie di progetti ammissibili possono riguardare, progetti per la partecipazione di un'impresa ad una sola fiera o mostra, in Italia o all'estero, di particolare rilevanza internazionale. Pertanto, il progetto promozionale dovrà riguardare o la partecipazione diretta ad una Fiera specializzata o l'organizzazione e la realizzazione di una Mostra promozionale, inserita in un evento/mostra a carattere internazionale che può essere diverso da una fiera. Ad ogni buon conto, non vi è alcuna preclusione circa la fornitura e fatturazione dei servizi di spedizione, di allestimento o di organizzazione mostre promozionali e così via da parte di fornitori diversi da Enti Fiera.

13-(D) Spett.le Sistema Puglia, la nostra società vorrebbe partecipare al presente Bando Finanziamento e, a tal proposito con la presente, chiede se sono finanziabili le seguenti spese inerenti un ampio progetto di internazionalizzazione. Nello specifico, l'idea è quella di partecipare ad una importante fiera internazionale, proponendo una collezione stilistica ad hoc per tale evento. Non solo, una campagna di comunicazione sia fotografica che con video che con influencer. Infine, l'idea sarebbe quella di aprire un punto vendita nel paese target. Pertanto, si chiede se le spese inerenti tale progetto siano finanziabili. Nello specifico: - Stilisti per lo studio della collezione; - Collezione Estate / Inverno; - Shooting - Minishooting (x social Instagram, Tik Tok) - Influencer, pubblicità, web Marketing, gestione social; - Sito internet in lingua; - Apertura punto vendita (costi per consulenza, arredamento, personale, pubblicità, ecc); - Computer e stampanti portatili; - Parcelle per i grafici, modelle, hostess, stand, eventuali buffet e tutto ciò che può essere di supporto alla penetrazione di un nuovo mercato estero. Grazie in anticipo. Cordiali saluti

(R) Le tipologie di progetti ammissibili sono quelle previste dall'art. 3 dell'Avviso; le tipologie di spese ammissibili, invece, sono quelle espressamente previste dall'art. 4 dell'Avviso, tra cui: a) servizi di consulenza specialistica, finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale, comprensivo di: I. progettazione, organizzazione e realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati esteri di riferimento; II. attività di ricerca ed identificazione potenziali partner esteri; III. analisi e riorganizzazione della struttura e delle procedure aziendali ai fini della internazionalizzazione; IV. attività di analisi e valutazione di joint-venture o accordi di collaborazione commerciale o industriale, anche nel campo dell'innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico internazionale; V. servizi di assistenza legale, fiscale e contrattualistica internazionale, riferiti esclusivamente ai Paesi target del progetto di promozione internazionale per il quale si richiede l'agevolazione. c) Spese per servizi di consulenza specialistica relativi a studi ed analisi di fattibilità per la costituzione e gestione di investimenti all'estero funzionali alla costituzione di centri di servizi di vendita, controllo e certificazione di qualità, assistenza post-vendita, distribuzione e/o logistica per il sistema di offerta. d) Spese per la partecipazione diretta, ed in caso di reti o consorzi, collettiva della rete o consorzio, a fiere specializzate di particolare rilevanza internazionale, con specifico riferimento alle seguenti tipologie di spesa: - affitto spazi espositivi; - servizi di allestimento e gestione degli spazi espositivi; - servizi di assistenza congressuale e di interpretariato; f) Con riferimento ai servizi di consulenza relativi alla progettazione, organizzazione e realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati esteri di riferimento, di cui al precedente comma 1 lettera a) punto I., sono agevolabili: - Costi per la progettazione di materiali promozionali e informativi (brochure, dépliant, video, ecc.) ed i relativi servizi di traduzione, purché realizzati in lingua inglese o nella lingua dei Paesi target; - Costi esterni per la progettazione e la realizzazione, per l'intera durata del progetto, del sito internet in lingua inglese e/o nelle lingue dei Paesi target. Pertanto, con riferimento alle tipologie di spesa da Lei indicate, si precisa che: - non sono ammissibili le spese connesse con lo sviluppo di linee di prodotto (stilisti per lo studio della collezione; Collezione Estate/Inverno, ecc); - sono ammissibili le spese di consulenza connesse con la progettazione di materiali promozionali ed informativi (Brochure, dépliant, video, ecc), mentre non sono ammissibili i costi connessi con campagne social e di web marketing; - sono ammissibili le spese per servizi di consulenza specialistica relativi a studi ed analisi di fattibilità per la costituzione e gestione di investimenti all'estero funzionali alla costituzione di centri di servizi di vendita, mentre non

sono ammissibili spese connesse con l'apertura di punti vendita;-nell'ambito della partecipazione diretta a fiere, sono ammissibili esclusivamente le spese sopra-indicate, relative all'affitto degli spazi espositivi, ai servizi per la progettazione ed allestimento degli spazi espositivi e per i servizi di assistenza congressuale (hostess). Infine, si evidenzia che non sono ammissibili le spese di investimento quali, ad esempio, pc e stampanti portatili ed, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dell'Avviso non sono ammissibili le spese per il personale e le spese relative all'acquisto di scorte.

14-(D) Ai fini del bando Titolo IV è necessario che l'azienda abbia già conseguito il rating di legalità, oppure è sufficiente che si dimostri di aver presentato la domanda all'AGCOM?

(R) Il comma 8 dell'art.5 dell'Avviso recita: Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, e per le Reti di Impresa o Consorzi l'intensità massima di aiuto è incrementata di 5 punti percentuali. Pertanto, si specifica che alla data di invio telematica della domanda da parte del Soggetto Finanziatore, le imprese devono già possedere il rating di legalità o avere inoltrato apposita richiesta all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Nel secondo caso, resta inteso che entro la Richiesta di Erogazione l'impresa dovrà dimostrare di aver ottenuto il Rating di Legalità.

15-(D) Salve, si richiede l'eventuale ammissibilità di fiere internazionali fruite in digitale, in relazione alla pandemia in corso ed alla variazione da parte degli enti fieristici delle modalità di erogazione dei servizi fieristici. Grazie.

(R) Considerato che nell'Avviso non si parla in modo specifico di modalità "esclusiva" di partecipazione alle fiere, ovvero non c'è alcun vincolo legato alla partecipazione "in presenza" e considerata la crisi pandemica (dove molte fiere si sono trasformate temporaneamente e si stanno svolgendo in modo "virtuale", ovvero con l'utilizzo di piattaforme digitali dove le imprese interessate hanno la possibilità di "esporre" i propri prodotti e/o proposte in maniera virtuale e di "incontrare" potenziali partner commerciali attraverso il ricorso a piattaforme di matchmaking), si ritiene che tali spese possano essere considerate ammissibili. Resta inteso, però, che come per le fiere "tradizionali", la fiera "virtuale" deve essere "di rilevanza internazionale" per essere considerata ammissibile e le spese devono essere legate alla partecipazione all'evento (quote di partecipazione, acquisto "spazi" virtuali, pagamento spese di pubblicità sul sito/catalogo della fiera, pagamento servizi matchmaking, ecc.).

16-(D) I titoli di spesa ammessi nel programma di Internazionalizzazione devono avere una dicitura specifica? E' sufficiente riportare il codice pratica e le giornate effettuate in caso di consulenza specialistica?

(R) Come espressamente previsto dall'Avviso (Art. 13 comma 2): punto f: tutta la documentazione output prodotta delle spese ammissibili deve essere annullata con la dicitura Operazione cofinanziata dall'Unione europea P.O. Puglia 2014-2020 Fondo FESR Asse prioritario III obiettivo specifico 3d Azione 3.5 ; punto g: copia del libro giornale riportante la registrazione delle spese previste nel progetto rendicontato e per ciascuna spesa deve essere attribuita una codifica riferita alla misura agevolativa (codice pratica + Azione 3.5), che ne consenta una chiara identificazione. L'esatta indicazione delle giornate lavorate da ciascun consulente, dovrà essere riportata all'interno di un apposito formulario contenente il report di attività delle risorse che effettivamente hanno svolto le attività di consulenza (che dovrà essere compilato e firmato digitalmente da ciascun professionista incaricato presente nella sezione modulistica relativa alla Richiesta di Erogazione).

17-(D) Gentili Signori, al fine di presentare la richiesta di erogazione del contributo a valere sulla misura agevolativa Titolo IV internazionalizzazione, premesso che: L'articolo 3, comma 5, dell'Avviso approvato con Determinazione del Dirigente Sezione Internazionalizzazione 16/03/2020 n. 32, riferisce che il progetto può essere avviato solo a seguito della presentazione della domanda di agevolazione alla Regione Puglia e deve essere completato entro 24 mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni effettuata dalla Regione. La durata di ciascuna attività svolta all'interno dei singoli programmi (internazionalizzazione, marketing internazionale, partecipazione a fiere) non potrà essere superiore a 12 mesi; L'articolo 7, comma 5, dell'Avviso riferisce che la data di presentazione della domanda da parte del soggetto proponente, attestata all'interno della dichiarazione di ammissibilità (Allegato D), determina il momento a partire dal quale possono essere sostenute le spese e, quindi, il momento in cui possono essere avviate le pesche del progetto; L'articolo 8, comma 10, dell'Avviso riferisce che l'impresa entro 2 mesi dalla documentata conclusione del progetto (ultimo titolo di spesa/fattura), inoltra la richiesta di erogazione del contributo; L'articolo 8, comma 14, dell'Avviso riferisce che la richiesta di erogazione del contributo deve essere effettuata telematicamente sul cruscotto imprese, ove si accede a seguito di accreditamento, entro due mesi dal completamento del progetto; visti: La data di presentazione dell'Allegato D: 09/12/2020; La determina di concessione provvisoria delle agevolazioni del 10/09/2021; La comunicazione di ammissione alle agevolazioni ricevuta a mezzo PEC dalla Regione il 17/09/2021; Il primo titolo di spesa a valere sulla misura agevolativa del 29/07/2021, giusto preventivo controfirmato per accettazione il 05/07/2021; Le modifiche all'Avviso approvate con Determinazioni del Dirigente Sezione Internazionalizzazione n. 135 del 21/12/2020 e n. 1 del 14/01/2022 le quali riferiscono che la richiesta di erogazione del contributo deve effettuarsi a mezzo PEC entro un mese dal completamento del programma di investimento (ultima fattura). Considerato che l'investimento è stato avviato prima della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, si

chiede di conoscere: 1. La data entro cui completare il programma di investimento proposto alle agevolazioni e il termine entro cui presentare la richiesta di erogazione; 2. La modalità con cui effettuare la richiesta di erogazione del contributo.

(R) Buongiorno, considerato che la comunicazione di ammissione alle agevolazioni ricevuta dall'impresa a mezzo PEC dalla Regione è il 17/09/2021 (determina di concessione provvisoria delle agevolazioni del 10/09/2021), l'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, dell'Avviso ("il progetto [...] deve essere completato entro 24 mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni effettuata dalla Regione. La durata di ciascuna attività svolta all'interno dei singoli programmi - internazionalizzazione, marketing internazionale, partecipazione a fiere - non potrà essere superiore a 12 mesi) deve completare tutto il progetto (eventuale A+eventuale B+eventuale C) entro la data del 17/09/2023 e inviare tutta la rendicontazione a mezzo pec come previsto dall'articolo 8, comma 10 dell'Avviso "entro 2 mesi dalla documentata conclusione del progetto (ultimo titolo di spesa/fattura), inoltra la richiesta di erogazione del contributo". Resta inteso che il progetto relativo alla singola linea di intervento (A, B o C) deve terminare (data ultima fattura) entro 12 mesi dalla data della prima fattura ascrivibile a quella data linea di intervento (A o B o C). A titolo esemplificativo: se per Internazionalizzazione (linea A) la prima fattura è datata 14/03/2020, la data dell'ultima fattura riferita al progetto di internazionalizzazione deve essere datata 14/03/2021 (indipendentemente dalla data di ammissione alle agevolazioni che nel vostro caso è il 17/09/2021) salvo inviare, prima della scadenza dei 12 mesi, una formale richiesta di proroga contenente adeguate motivazioni alla base della richiesta stessa (da inoltrare a mezzo pec alla Regione all'indirizzo servizio.internazionalizzazione@pec.rupar.puglia.it e per conoscenza all'indirizzo del Dott. Abattista e.abbattista@regione.puglia.it). Poi, se sono previste spese anche per la linea d'intervento C (Partecipazione a Fiere) e la data della prima fattura è 23/09/2021, la data dell'ultima fattura riferita alla partecipazione a fiera, deve essere datata 23/09/2022 (indipendentemente dalla data di ammissione alle agevolazioni che nel vostro caso è il 17/09/2021). Non ha effetto retroattivo la modifica dell'Avviso del 21/12/2020 e del 14/01/2022. La modalità di rendicontazione è espressamente prevista dall'art. 8 comma 14 dell'Avviso: "La richiesta di erogazione del contributo deve essere effettuata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo avvisointernazionalizzazione4@pec.it, entro 2 mesi dal completamento del progetto (data ultima fattura), a prescindere se abbia o meno ricevuto dalla Regione la determina di concessione provvisoria. A corredo di tutta la documentazione dovrà essere fornita una lettera accompagnatoria (denominata Distinta di Accompagnamento scaricabile dalla sezione modulistica del sito e da firmare digitalmente a cura del Soggetto accreditato) contenente l'elenco analitico dei documenti trasmessi".